



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/IV

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Il territorio e la giustizia

Le sedi giudiziarie toscane nella prima metà dell'Ottocento

di Antonella Calussi

1. Introduzione

La volontà riformatrice di Leopoldo II, che caratterizza l'ultimo scorcio di vita del Granducato di Toscana, si esprime in un progetto di razionalizzazione e semplificazione dei principi giuridici fissati da Pietro Leopoldo, sviluppati dall'uso forense in una prospettiva esaltante il nesso, ritenuto inscindibile, tra ordinamento giudiziario e norme processuali penali. Questo progetto si concretizza, faticosamente, nel *motu proprio* del 2 agosto 1838 che vede la luce grazie all'intenso lavoro di varie commissioni granducali, le quali utilizzano in modo innovativo, oltre che i contributi di organi e di soggetti qualificati raccolti in pareri e memorie richieste su propria iniziativa o su sollecitazione sovrana, anche strumenti particolari quali le statistiche giudiziarie¹ e gli esperimenti. Questi ultimi, decisivi per la promulgazione del *motu proprio*, si prestano ad una duplice e antitetica lettura dell'atteggiamento granducale, poiché, anche se è possibile individuare proprio nei medesimi il segno di una spregiudicatezza politica con riferimento alla delicata materia della giustizia, sono stati interpretati, al contrario, come simbolo dei tentennamenti e delle indecisioni di Leopoldo II².

Il sovrano è convinto della necessità di far precedere la riforma generale dell'ordinamento e della procedura giudiziaria dall'applicazione, a titolo sperimentale, delle nuove norme in una zona circoscritta del Granducato, onde saggiare gli effetti delle innovazioni al fine di evitare le possibili conseguenze dannose di una

¹ Sull'uso delle statistiche nel Granducato si veda M. Da Passano, *Le statistiche giudiziarie come strumento di politica penale: il Granducato di Toscana*, Milano 1995, p. 9.

² F. Carrara, *Giuseppe Puccioni e il giure penale. Cenni biografici del professore Francesco Carrara*, Firenze 1847, p. 34, sottolinea le paure del granduca perlomeno fino a che «non gli fu proposta la via di un esperimento; magica e prediletta parola che può designare in un profilo o riassumere in un solo concetto tutta la fisionomia e tutta la storia di quel governo». In realtà l'esperimento giudiziario è un retaggio della politica asburgica, ovviamente ben conosciuta dalla casa lorenese. Se quello toscano costituisce un *unicum* per la penisola italiana, non altrettanto infatti può dirsi per i territori austriaci che ci offrono ulteriori esempi di quello che rimane comunque un originale strumento riformatore. Si veda G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I (*Assolutismo e codificazione del diritto*), Bologna 1976, pp. 515-536.

loro frettolosa approvazione. I luoghi prescelti per tale scopo sono Grosseto, la cui struttura giudiziaria viene disciplinata dal *motu proprio* del 31 dicembre 1836 e, successivamente, la provincia delle Romagne, oggetto del *motu proprio* del 7 settembre 1837 richiamante i contenuti di quello applicato alla Maremma, che diventano i teatri della “riforma-pilota”.

2. La riforma pilota

L'entrata in vigore nel 1836 della riforma nel Grossetano e poi, nel 1837 nelle Romagne, dà vita in Toscana a una situazione del tutto peculiare che vede la forzata coesistenza di nuovi e antichi giudici, nonché di diversi *modi procedendi*, nell'ambito di un sistema normativo di per sé fluido e complesso, faticosamente e giornalmente ricomposto ad unità da una giurisprudenza sensibile ed intraprendente. I rischi insiti nella predisposizione all'interno del Granducato, di due metodi di procedura profondamente diversi l'uno dall'altro sono sottolineati da Luigi Matteucci, l'insigne giurista membro della Consulta³; e, in effetti, non può sfuggire l'intrinseca contraddizione di un sistema che, volendo perseguire un intento di razionalizzazione e semplificazione, crea invece, se pur solo temporaneamente, nuove e atipiche forme di particolarismo giuridico.

La convinzione del granduca, secondo cui un eventuale fallimento della riforma nella Maremma, zona tristemente nota per la sua condizione di degrado, o nelle Romagne, poste non solo geograficamente ai margini del Granducato, non possa comunque tradursi in una sconfitta politica del governo, induce il medesimo ad ignorare le perplessità segnalate dal giurista livornese.

Le esigenze finanziarie hanno grande peso nell'esperienza, nell'ambito del quale particolare attenzione viene data alla determinazione dei nuovi confini giurisdizionali e al numero e allo stipendio dei giudici e molte scelte garantiste, come quella di un numero di componenti del collegio adeguato ad evitare incompatibilità e ricorsi a giudici esterni, vengono abbandonate per motivi economici.

La consapevolezza della gravità dello sforzo di coordinamento che la peculiarrissima geografia giudiziaria del Granducato richiede, non è però sufficiente ad imporre la soddisfazione delle esigenze interpretative ed esecutive della nuova normativa attraverso l'elaborazione di un codice di rito penale; infatti dinanzi all'insufficienza della «disputazione del foro sotto l'autorità de' prudenti»⁴ per

³ Sull'importante giurista livornese, definito dal granduca «uno dei più forti legali e insieme uomo di stato» si veda, oltre a F. Colao, *Luigi Matteucci, un giurista progettatore di codici in una terra di ius commune*, in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, Padova 1999, pp. XXXV sgg.; F. Pesendorfer, *Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del Granduca Leopoldo di Lorena (1824-1859)*, Firenze 1987, p. 24; G. Tori, *Ideali e riforme del Consiglio di Stato e del Senato*, in *Il principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814). Riforma dello stato e società*, Lucca 1986, pp. 125 sgg. Per notizie più strettamente biografiche utile anche la consultazione di S. Bongi, *Inventario del r. Archivio di stato di Lucca*, III, *Corte dello Stato di Lucca*, parte I, Lucca 1880, p. 105; inoltre G. Baldasseroni, *Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi*, Firenze 1879, p. 130, A. Zobi, *Storia Civile della Toscana dal 1737 al 1848*, Firenze 1850, p. 498, e A. Mazzarosa, *Sulla legislazione lucchese. Compendio storico-critico*, in *Opere*, 2, Lucca 1841-1842, p. 247.

⁴ J. Buonfanti, *Della istruzione de' processi criminali in Toscana. Commentario dell'avv. Jacopo Buonfanti*, Lucca 1850, p. 3.

l'interpretazione di norme che, nonostante la loro specificità sono costrette ad interagire con un sistema di ben più ampio respiro, il rimedio adottato è quello della compilazione di un semplice regolamento di istruzione. Tale scelta anticipa quella che porterà alla promulgazione del Regolamento del 9 novembre 1838, chiamato a dare attuazione al *motu proprio* del 2 agosto e che, nel 1850, attirerà gli strali del Buonfanti⁵. Secondo tale autore la necessità di un supplemento di «Dichiarazioni ed Istruzioni» per esplicitare i punti essenziali della legge e colmare le sue frequenti lacune, non nasce dal contenuto della stessa, ma «dall'indole ch'essa era stata costretta ad assumere, indole cioè di semplice regolamento d'istruzione de' processi criminali, non di codice di rito penale»⁶.

Nell'ultimo decennio di vita del Granducato, la crisi che pone in discussione la sua stessa esistenza coinvolge anche il sistema delle fonti. Con la denuncia della difficoltà di «porre sott'occhio una giurisprudenza penale sparsa e confusa nei libri dei pratici e nelle raccolte delle decisioni dei tribunali, correttoria di una quantità di leggi vecchissime e tuttora vigenti tra noi, e a conoscer bene le quali ci vuol quasi tutta la vita di un magistrato»⁷ impensabile fino a pochi lustri prima, inizia ad affermarsi l'idea della necessità di un vero e proprio codice di procedura penale destinato a fare da corollario a quello penale. I dubbi e le critiche non coinvolgono però il granduca, il quale, al contrario, soddisfatto dei risultati dell'esperimento, decide di rompere ogni indugio e di far approvare la riforma generale preparata da anni di studio, abbandonando anche l'idea di un'applicazione iniziale della stessa limitata solo ad alcuni stralci.

3. La riforma generale

Il 2 agosto 1838 è promulgato il *motu proprio*, frutto del lavoro della Consulta, che riesce a delineare definitivamente quella riforma "organica" alla cui introduzione avevano invano lavorato le varie commissioni che, a partire da quella dei tre proponenti nominata dal granduca nel 1821, erano state incaricate di riformare l'ordinamento giudiziario e la procedura. La legge si apre con un proemio nel quale Leopoldo II afferma di voler adeguare l'amministrazione della giustizia ai principi più consoni allo stato della società e garantire l'ordine pubblico e le private proprietà. Il testo, integrato dalle *Istruzioni* del 9 novembre, revisiona la divisione governativa del Granducato e dà una compiuta disciplina della procedura. Esso è ben lontano da un codice moderno, anche perché privo del carattere della non eterointegrabilità e contenente pure disposizioni di carattere sostanziale. Sotto questo profilo il *motu proprio* è coerente con la volontà granducale e dei suoi più stretti collaboratori che, come abbiamo già detto, non si pongono il problema di superare il diritto comune. Se sotto il profilo dell'individuazione del modello procedurale applicabile nei tribunali, il risultato della riforma tradisce gli intenti, facendo spirare il sogno di un processo accusatorio toscano a favore di un

⁵ *Ibidem*, pp. 3 sgg.

⁶ *Ibidem*, p. 5.

⁷ J. Buonfanti, *Manuale teorico-pratico di diritto penale desunto dai migliori trattatisti e corredato dalle leggi e della pratica di giudicare dei tribunali toscani*, Pisa 1849, p. 6.

ibrido che si dipana tra rigurgiti inquisitori e sprazzi garantistici inferiori alle aspettative delle menti più illuminate, l'obiettivo della gerarchizzazione razionalizzatrice del processo è invece centrato, forse grazie anche al fatto che, in riferimento ad esso, le incertezze ideologiche si accompagnano a minori problemi di tipo finanziario. È così completato il percorso razionalizzatore iniziato nel 1814 con la soppressione dei vicariati feudali, ritenuti «piante esotiche e parassite» che «restarono tutte radicalmente avulse dal territorio granducale»⁸ e anche con l'esclusione di qualsiasi foro privilegiato⁹.

La prima parte del *motu proprio* è strutturata in modo tale da consentire «di discernere a colpo d'occhio il modo con il quale agli effetti governativi è stato diviso il Granducato e la giurisdizione assegnata ai vari tribunali sui territori componenti i vari compartimenti»; infatti il proemio della legge è immediatamente seguito da un lungo prospetto che offre una chiara visione grafica del frutto degli sforzi congiunti della Consulta e della presidenza del Buon governo¹⁰ le quali, attraverso un'analisi delle peculiari esigenze delle varie zone, hanno ridisegnato topograficamente, semplificandola, la mappa giudiziaria toscana con una drastica riduzione del numero dei tribunali superiori.

Lo snellimento anche geografico dell'apparato giudiziario è causa di malumore per coloro che vedono ridotti i loro poteri in conseguenza della soppressione delle vecchie magistrature. L'avvocato Romanelli, autore di un saggio piuttosto polemico, ad esempio, ritiene illiberale la riforma del 1838 nella parte in cui sopprime i tribunali di appello delle province, imponendo così a coloro che sono privi dei mezzi economici necessari di «astenersi dai fiati pel troppo alto prezzo della giustizia»¹¹. Qualsiasi riforma mina per sua natura antichi privilegi e consolidate prerogative, ma è proprio dalla sua capacità di resistere alle difese interessate e alle tendenze involutive che si può evincerne l'effettiva rispondenza alle necessità del paese al quale è applicata; le riforme giudiziarie non costituiscono eccezione a questo principio ma sono innegabili gli impatti potenzialmente devastanti delle stesse, allorché non siano sorrette da una mediata visione di insieme dei problemi della giustizia o, ancor peggio, siano dettate da logiche di mero risparmio economico basate su tagli incuranti delle singole realtà, perché, per usare le stesse parole di Leopoldo II, pur attentissimo ai carichi finanziari, «l'economia non c'entra perché essa non si può fare sul necessario senza danno evidente del corpo sociale»¹².

L'Ademollo, primo commentatore del *motu proprio* del 2 agosto 1838, sottolinea che «se vi fu provincia in Europa che la prima risentisse i benefici effetti di

⁸ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Segreteria di Gabinetto*, filza 219, ins. 1.

⁹ L'unica eccezione è costituita dai tribunali criminali per i militari, mentre «l'amministrazione stessa comparisce davanti i tribunali ordinari, come se fosse un privato cittadino» e i chierici sono giudicati dai magistrati ordinari che però applicano loro «le pene secondo il disposto del gius canonico» come ricorda L. Romanelli, *Del numero e delle residenze delle future corti d'appello toscane. Avvertenze del dott. Leonardo Romanelli*, Arezzo 1847, p. 21.

¹⁰ ASF, *Segreteria di Gabinetto*, filza 219, ins. 2.

¹¹ Romanelli, *Del numero* cit. p. 21.

¹² ASF, *Segreteria di Gabinetto*, filza 539, ins. 1.

una proporzionata distribuzione della Potestà Giudiziaria sulla estensione del suo territorio, fu la Toscana»¹³. Leopoldo II si inserisce in tale tradizione conservando la divisione in potesterie e vicariati ma, pur mantenendo invariata l'antica nomenclatura, muta le attribuzioni di tali organi che vengono affiancati da nuove magistrature e inseriti in una mappa giudiziaria e governativa profondamente trasformata. Il Granducato viene così suddiviso nei governi di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Isola d'Elba, e nei commissariati regi di Pistoia, Arezzo, Montepulciano, San Casciano, Volterra, Pontremoli, nell'ambito dei quali le funzioni di polizia sono esercitate dal presidente del Buon governo, dai governatori, dagli auditori di governo, dai commissari regi, dai vicari regi e dai commissari di polizia¹⁴. L'amministrazione giudiziaria è affidata ai potestà, ai vicari, sostituiti in alcune zone dai giudici direttori degli atti criminali, ai giudici civili, ai tribunali collegiali di prima istanza, alla corte regia e alla consulta.

L'attento studio delle esigenze locali si riflette sulla determinazione dei perimetri giurisdizionali, individuati in modo da attribuire a ciascun tribunale la giusta mole di lavoro conciliando l'interesse del suddito ad avere magistrature facilmente accessibili con quello dello stato di non essere gravato da costi di uffici superflui; la classificazione dei tribunali ne distingue infine l'importanza, anche al fine degli avanzamenti del personale.

Il legislatore toscano mostra un'estrema cura nella ristrutturazione del sistema giudiziario ed è consapevole di disciplinare quella che la dottrina considera una delle basi della legislazione e della giurisprudenza e precisamente «la garanzia sociale contro le prevaricazioni e gli errori, la quale si ottiene colla pubblicità de' giudizi, con alcune forme salutari, col pubblico ministero, colla gerarchia dei tribunali»¹⁵. Il modello di riferimento è sicuramente quello francese, ma la Consulta non lo imita pedissequamente¹⁶, anche perché il sistema delineato dalla riforma appare assai più accentrato di quello transalpino, rispetto al quale presenta un numero decisamente inferiore di tribunali¹⁷.

Se dal punto di vista strettamente operativo è innegabile che la riforma migliora e razionalizza l'apparato giudiziario, sfrondando l'intricata selva di giurisdizioni sovrapposte senza precisi criteri gerarchici e ponendo fine ai pochi chia-

¹³ A. Ademollo, *Il giudizio criminale in Toscana secondo la Riforma Leopoldina del MDCCCXXXVIII. Cenni teorici pratici*, Firenze 1840, p. 94.

¹⁴ I quadri relativi all'amministrazione governativa sono illustrati da A. Ferrini, *Descrizione geografica della Toscana secondo i riordinamenti politici, governativi e giudiziari pubblicati a tutto il dicembre 1838*, Firenze 1839, pp. 45-47.

¹⁵ L. Bosellini, *Sulla condizione ed efficacia dei periti nei giudizi, e specialmente nei criminali. Osservazioni sull'opuscolo del signor Mittermaier stampato a Genova dalla gazzetta dei tribunali*, in «La temi. Giornale di giurisprudenza e legislazione», 4 (1853), p. 714.

¹⁶ C. Vanni, *Della Riforma dell'organizzazione giudiziaria toscana*, in «La temi. Giornale di giurisprudenza e legislazione», 2 (1849), p. 10.

¹⁷ Lo stesso aggettivo che accompagna il *motu proprio* è un'eredità della tradizione napoleonica alla quale si deve l'uso del termine organico per indicare un testo contenente la disciplina dell'ordinamento giudiziario. Si veda in merito E. Dezza, *Il modello nascosto. Tradizione inquisitoria e riferimenti napoleonici nel Regolamento Organico e di procedura Criminale del 5 novembre 1831*, in *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Milano 2000, p. XCVII.

ri conflitti di competenza che avevano paralizzato per anni la macchina giudiziaria, dal punto di vista finanziario la stessa crea un esubero di personale, difficilmente collocabile. Questo costituisce sul piano operativo il vero punto debole della riforma, perché escludendo la possibilità di reinserire i vecchi notabili nei nuovi ruoli, per i quali si cercano persone tecnicamente preparate e non compromesse con l'antico sistema, le finanze granducali sono gravate dal forzato e anticipato pensionamento di un gran numero di impiegati e, al contempo, delle ingenti spese per l'attivazione delle nuove strutture giudiziarie¹⁸. La necessità di un contenimento della spesa impone quindi l'iniziale installazione dei nuovi tribunali con organici inferiori alle loro reali necessità e ciò porta ad un allungamento dei tempi processuali originariamente previsti a causa della mancanza di uomini e mezzi, con il rischio di minare lo scopo principale della riforma generale.

L'estrema prudenza del granduca non salva la riforma dagli attacchi, spesso feroci, di coloro che non hanno interesse ad un sistema giudiziario semplificato e agevole e che per questo hanno cercato vanamente di bloccare l'inarrestabile tendenza verso una struttura gerarchizzata e centralizzata, espressa da tutti gli interventi legislativi in Toscana successivi alla Restaurazione. Il malcontento popolare è infatti usato dai vecchi magistrati per tentare di bloccare le innovazioni, ma è evidente che siamo innanzi ad una strumentalizzazione volta a mistificare rimostranze interessate e prevenute. Le accese, e talvolta violente, critiche non riescono però ad imporre un ritorno al passato. Al contrario, le ulteriori modifiche che verranno apportate alla struttura giudiziaria nel 1842 e nel 1848, segnano l'abbandono anche degli ultimi retaggi dei vecchi tribunali con la definitiva separazione della corte di cassazione dalla consulta e la sostituzione dei pretori ai vicari. L'attento studio delle esigenze locali e i limitati compromessi finanziari, come quello di ridurre il numero del personale effettivamente necessario pur di non evitare l'anticipato collocamento a riposo di coloro che, per resistenza più o meno interessata, rischiano di inceppare la nuova struttura giudiziaria così faticosamente costruita, permettono alla riforma di superare le varie opposizioni e conseguire gli obiettivi granducali.

In un'epoca in cui la geografia giudiziaria italiana è protagonista di un cambiamento epocale, che vede la soppressione di oltre la metà delle sue sedi di tribunale, interpretato da coloro che ravvisano in ogni chiusura di tribunale una sconfitta della giustizia e un profondo *vulnus* alla democrazia, e da altri, invece, come un coraggioso intervento volto a porre le basi di un rinnovamento, se non di una vera e propria rinascita, del nostro paese, la riforma granducale del 1838 offre un'ulteriore spunto di riflessione confermando che lo studio delle esperienze giuridiche passate non è mai fine a sé stesso ma intimamente legato ad ambiti ritenuti erroneamente dominio esclusivo dei cosiddetti "giuristi positivi".

¹⁸ I vari *motu proprio* di nomina e di messa a riposo del personale giudiziario si trovano in ASF, *Reale Consulta*, serie II, 405.